



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Bari, 24 APR. 2017

N. 233 del 24 APR. 2017
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione <input type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO


Codice CIFRA: 108/DIR/2017/233

OGGETTO: *Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo.*

Il giorno 24 APR. 2017, in Bari, nella sede di Via G. Gentile n.52

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" che prevedono rispettivamente la ripartizione delle competenze e la funzione dirigenziale;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" riguardanti l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le responsabilità e le competenze dei Dirigenti;
- Vista la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 e il conseguenziale D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015 "Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA'. Approvazione atto di Alta Organizzazione";



SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

- Visto il D.P.G.R. n.316 del 17/05/2016 avente ad oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n.443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la deliberazione di G.R. 1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito all'ing. Giovanni Vitofrancesco l'incarico di Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, che prevede il rilascio delle concessioni demaniali marittime per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, compatibili con le esigenze primarie e imprescrittibili connesse ai "pubblici usi del mare";
- Visto il Regolamento per la navigazione e marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e in particolare il Titolo II – Capo I – *Delle concessioni* – che disciplina il relativo procedimento;
- Visto la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, con la quale sono state emanate "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e, in particolare, l'art. 1 – comma 251 della legge 296/2006 (c.d. finanziaria per l'anno 2007) che introduce a tale riguardo il sistema tariffario attualmente vigente;
- Visto l'art. 104- comma 1 - lett. qq, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (come modificato dall'art. 11 del D. lgs 443/99), che mantiene in capo allo Stato le funzioni relative al sistema informativo del demanio marittimo (SID);
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale dei Porti del 5 giugno 2009, che fissa l'obbligatorietà dell'uso di modelli standardizzati (mod. D1 – SID) per presentare la domanda di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione;
- Visto l'art. 105 – comma 2 – lett. l) del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- Vista la Legge regionale 10 aprile 2015 n. 17 rubricata "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e in particolare l'art. 7 che obbliga i comuni di operare sul SID per la gestione amministrativa dei procedimenti di competenza, e l'art. 8 che prevede la selezione dell'aspirante concessionario mediante procedura di evidenza pubblica;
- Visto il Piano Regionale delle Coste approvato con delibera di Giunta regionale 13 ottobre 2011 n. 2273 e segnatamente le Norme tecniche di attuazione ivi contenute;



SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

- **Esaminata** la problematica delle concessioni temporanee di breve periodo, per le quali si ritiene opportuno una semplificazione procedurale, rispetto a quelle di durata ordinaria, stante proprio la limitatezza temporale dell'occupazione demaniale;
- **Vista** la nota della Direzione Marittima di Bari del 11.04.2017 (prot. n. 17000), con la quale sono stati sollevati dubbi e perplessità circa la compatibilità dei contenuti della Circolare del Servizio regionale al Demanio Marittimo del 23 marzo 2017 (prot. n. 7026) alla normativa statale in materia;
- **Sentita** al riguardo la stessa Direzione Marittima, con la quale si è condivisa la necessità di un ripensamento della questione al fine di attuare un allineamento dispositivo tra le circolari n.90/1999 e n. 99/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la recente Circolare regionale;
- **Ravvisata** la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 6 – comma 1 - della richiamata Legge regionale 17/2015, apposita linea guida a livello operativo allo specifico merito, considerato il carattere generale della problematica, la necessità di assicurare l'uniformità di comportamento a livello regionale ed inoltre dovendo corrispondere alle diverse segnalazioni di chiarimento pervenute anche vie informali.

Evidenziato che:

- dall'intreccio normativo statale e regionale, concernente le concessioni demaniali marittime, non è rinvenibile alcuna particolare e differenziata disciplina per le concessioni cosiddette di breve durata;
- infatti, l'aspetto relativo alla durata trova generale ed esclusivo fondamento nell'art. 1 – comma 253 della Legge 296/2007 che fissa unicamente un limite massimo concedibile di venti anni (in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare);
- tuttavia, conseguentemente alla emanazione delle Circolari ministeriali innanzi richiamate, si è affermato, per prassi consolidata, il significato di breve durata come quel periodo minimo di pochi giorni e, comunque inferiore a trenta, entro il quale potrà svolgersi e terminare una data attività sul demanio, assentibile senza particolari formalità istruttorie;
- tale indicazione trova motivo nei principi generali di semplificazione, proporzionalità e di non aggravamento del cittadino di particolari onerosità, nonché nella considerazione che, per siffatte richieste limitate nel tempo, sia più economico per l'Amministrazione provvedere con un livello istruttorio meno formale;
- per quanto riguarda il prefissato arco temporale massimo dei trenta giorni, lo stesso può ritenersi sostanzialmente congruo in relazione alla tipologia delle



SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

attività unicamente assentibili con procedure semplificate, quali manifestazioni sportive, musicali, feste patronali e fiere, che per loro natura richiedono tempi di svolgimento piuttosto limitati;

Rilevato che:

- ai fini della programmazione degli usi consentiti sul demanio, il Piano Regionale delle Coste stabilisce (art. 5.3. – Aree di interesse turistico – ricreativo) che i Piani comunali, nell'ambito delle Spiagge libere, individuino apposite aree adibite esclusivamente allo svolgimento delle predette attività di breve durata;
- in assenza dei P.C.C., l'Ente concedente dovrà comunque eseguire almeno una verifica di massima circa l'idoneità della zona interessata rispetto al sistema di tutele introdotto dal P.R.C.;
- eventuali domande di concessione per attività lucrative dovranno essere oggetto di apposita pubblicazione ai fini dell'acquisizione di eventuali istanze concorrenti e osservazioni da parte di terzi interessati.

**VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;



Alla luce di quanto innanzi, ai sensi dell'art. 6 – comma 1, lett. d) della Legge regionale 17/2017

D E T E R M I N A

I soggetti che intendano utilizzare per periodi di breve durata, sino a un massimo di trenta giorni, zone del demanio marittimo e del mare territoriale devono inoltrare istanza documentata presso il Comune territorialmente competente.

Oggetto di tali concessioni sono esclusivamente le occupazioni di zone demaniali finalizzate allo svolgimento di manifestazioni sportive e musicali, feste patronali, fiere e attività alle stesse assimilabili.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it) in bollo, con la compilazione del quadro Principale, del quadro RF, del quadro RD (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica), del quadro US con indicazione delle superfici occupate, del quadro T con indicazione della coppia di coordinate di un punto interno all'area oggetto concessione, del quadro D e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) sul quale risulti indicato un punto che ricada all'interno dell'area oggetto dell'istanza, debitamente firmato in calce dal richiedente;
- c) relazione sul tipo di attività/ manifestazione che verrà svolta nell'area demaniale marittima interessata;
- d) l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n° 374/90, ove l'uso preveda la realizzazione di strutture amovibili (gazebo, tensostrutture, palchi e similari);
- e) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.

Le concessioni sono rilasciate dal Comune, previa istruttoria con acquisizione di ogni altro titolo autorizzativo connesso a vincoli territoriali e alla natura strutturale



SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

e funzionale delle opere eventualmente da installarsi, pubblicazione in caso di attività lucrativa, pagamento del canone determinato per la fattispecie in esame (non inferiore al canone ricognitorio).

Il Comune costiero, inoltre, in relazione alla tipologia delle opere da installarsi e alla attività da svolgersi, valuterà l'opportunità di richiedere apposita polizza assicurativa, a favore dello stesso Ente, a garanzia di eventuali danni ovvero del mancato ripristino dello stato dei luoghi.

E' abrogata la Circolare del Servizio regionale Demanio Marittimo del 23 marzo 2017 (prot. n. 7026).

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo della Sezione Demanio e Patrimonio;
- b) sarà disponibile nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia ai Comuni costieri;
- e) sarà trasmesso in copia alla Direzione marittima regionale per la diffusione alle Capitanerie di Porto regionali;

Il presente atto, adottato in originale, è composto da n° ___ fasciate


Il Dirigente
Servizio Demanio Costiero e Portuale
avv. Costanza Moreo


II DIRIGENTE
Sezione Demanio e Patrimonio
ing. Giovanni Vitofrancesco



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE ED
ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, viene pubblicato all'Albo della Sezione Demanio e Patrimonio, dal 24 APR. 2017 al 10 MAG. 2017

Il Responsabile